

## Allegato B

### COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORMIGINE E L'ASSOCIAZIONE A.S.D. \_\_\_\_\_**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO \_\_\_\_\_ PRESSO IL**

**COMPARTO/IMPIANTO SPORTIVO \_\_\_\_\_**

Scrittura privata registrata

Rep. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

TRA

- Il "**Comune di Formigine**", che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Ente", con sede legale e domicilio fiscale a Formigine (MO) - Via Unità d'Italia n. 26 – C.F. 00603990367 e P. Iva 00292430360, nella persona del Dirigente Area 3 *Programmazione e gestione del territorio*, **Arch. Alessandro Malavolti**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e del Provvedimento Sindacale n. 49 del 04/11/2019, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

E

- L'Associazione di promozione sociale/Ente di Promozione Sportiva/Federazione Sportiva " \_\_\_\_\_", che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Associazione" o "Ente" o " \_\_\_\_\_", con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione stessa di \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, , domiciliat\_ per la sua carica presso la sede legale dell'Associazione/Ente che rappresenta, il/la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta Associazione/Ente;

### **Premesso che:**

- a) lo Statuto Comunale, all'art. 2, prevede che il Comune rappresenti la propria comunità, ne curi gli interessi e ne promuova lo sviluppo sociale, economico e culturale e che, a tal proposito, concorra ed operi, tra l'altro, per sviluppare le attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- b) il Comune promuove l'attività sportiva dilettantistica ed amatoriale e l'attività ricreativa nel proprio territorio;
- c) il Comune di Formigine è proprietario degli impianti sportivi che rientrano nel patrimonio immobiliare indisponibile del Comune stesso, come meglio definiti nel successivo art. 7;
- d) si richiamano le seguenti normative:
  - la Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha introdotto un nuovo comma all'art. 33 della Costituzione recante: *"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme."*;
  - l'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
  - l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità degli interventi;
  - la Legge n. 241/1990 ed, in particolare, l'art. 12 che impone alle pubbliche amministrazioni la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi nella concessione di vantaggi economici di qualunque genere;
  - il D. Lgs. 38/2021;
  - la L. R. Emilia Romagna 31 maggio 2017, n. 8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";
  - lo Statuto Comunale che, all'art. 5, dispone *che "il Comune di Formigine valorizza le libere forme associative e ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione"*;
  - il "Regolamento comunale del Patrimonio", approvato con Deliberazione di C.C. n. 35/2001;

- il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati", approvato con Deliberazione di C.C. n. 82/99 e successive modifiche apportate con Deliberazione di C.C. n. 19/00;

- il "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 07/11/2023;

- la deliberazione del C.C. n. 3 del 25/01/2024 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026: 1° aggiornamento allegati – Approvazione";

e) il Comune ha espresso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 21/12/2023 in ossequio a quanto previsto nel succitato "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" e coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale, gli indirizzi in merito alla procedura per la raccolta di proposte progettuali al fine di perseguire gli obiettivi e l'interesse pubblico rappresentati dall'erogazione di servizi sportivi alla comunità formiginese, mediante l'utilizzo degli impianti individuati con la medesima deliberazione di Giunta;

f) con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_.0\_.2024, si è proceduto, tra l'altro, ad approvare l' "Avviso pubblico per l'individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro per la presentazione di progetti finalizzati all'erogazione di servizi sportivi da realizzarsi presso gli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza economica" ed il relativo schema di convenzione quinquennale;

g) con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2024, si è proceduto ad affidare a \_\_\_\_\_ la gestione degli impianti sportivi di cui al successivo art. 7;

h) ai fini della gestione degli impianti e di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, gli impianti in questione vengono concessi in uso, quale elemento strumentale alla realizzazione del progetto \_\_\_\_\_ ed alla gestione degli impianti stessi per l'esercizio delle funzioni a cui gli stessi sono destinati;

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e

sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

### **Art. 2 – Finalità ed obiettivi**

1. Finalità principale della presente convenzione è la promozione, la pratica e la diffusione sia dell'attività sportiva, dilettantistica ed amatoriale, sia dell'attività ricreativa, assicurando piena apertura alle esigenze di pubblico interesse ed utilità, nel rispetto dei principi della "Carta Europea dello Sport", approvata dai Ministri europei per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7° Conferenza (13-15 maggio 1992) con le Risoluzioni n. 1/92 e 2/92.

A tal fine, il Comune, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'Associazione per l'erogazione di servizi sportivi affidandole in uso strumentale gli impianti sportivi comunali come identificati al successivo art. 7.

Gli impianti in questione sono privi di rilevanza economica in quanto potenzialmente non garantiscono una remunerazione alla gestione.

2. Per erogazione dei servizi sportivi, come dettagliati nel progetto di cui al successivo art. 3, si intende la complessiva e articolata gestione della pratica sportiva avendo anche cura degli impianti e della fruibilità degli stessi da parte degli utilizzatori e della collettività.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto sportivo "....." (d'ora in poi anche solo "progetto") che, sottoscritto dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del presente atto, si intende facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed allegato alla stessa (Allegato A).

2. L'Associazione dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del "Progetto" e si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire lo svolgimento delle attività, sulla base del progetto di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La presente convenzione, così come la strumentale concessione in uso dell'impianto, ha durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 01/09/2024 e fino al 31/08/2029, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 comma 5.

*Se il caso*

2. Si dà atto che il rapporto convenzionale è iniziato in data 01.09.2024 nelle more della stipula della presente convenzione come da apposito verbale conservato agli atti del \_\_\_\_\_.

3. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite PEC / Raccomandata A.R..

#### **Art. 5 – Codice di comportamento**

1. L'Associazione (con i propri soci, volontari, eventuale personale e collaboratori a qualsiasi titolo) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 23/01/2014 (scaricabile dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo [www.comune.formigine.mo.it](http://www.comune.formigine.mo.it), sezione l'Amministrazione / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di comportamento).

#### **Art. 6 – Referenti delle Parti - Comunicazioni**

1. Le parti stabiliscono i referenti della presente convenzione siano:

- per il Comune il Responsabile del Servizio Sport ed associazionismo, \_\_\_\_\_

- per l'Associazione: \_\_\_\_\_

2. Tutte le comunicazioni formali inerenti la presente convenzione tra il Comune e l'Associazione

dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- Comune: area3@cert.comune.formigine.mo.it

- Associazione: \_\_\_\_\_

Nel caso in cui l'Associazione non sia munita di PEC e, comunque, per le comunicazioni di natura organizzativa si potranno utilizzare i normali indirizzi di posta elettronica.

#### **Art. 7- Concessione in uso strumentale - Consegna degli impianti**

1. Il Comune concede in uso all'Associazione, quale elemento strumentale alla realizzazione del "Progetto", l'immobile denominato "-----", sito a Formigine in Via ....., censito al .....

2. L'Associazione dichiara di aver visionato l'immobile, di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendolo idoneo all'uso pattuito.

3. Fermo restando quanto stabilito in altri articoli della presente convenzione, l'Associazione si impegna ad utilizzare gli impianti, in ogni loro parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione alle attività contemplate nel Progetto.

4. Il Comune ha consegnato in uso all'Associazione, nello stato di fatto in cui si trovano, gli impianti in oggetto, i locali con tutti gli arredi e le attrezzature presenti di proprietà comunale, sulla scorta di un apposito verbale di consegna e consistenza, redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato in data \_\_.\_\_.2024 nel quale sono descritti i beni immobili e mobili oggetto di convenzione ed il relativo stato di consistenza e di conservazione e dal quale risulta che l'associazione è costituita custode degli impianti e dei beni mobili in esso contenuti.

Tale verbale è conservato agli atti del Servizio Sport ed associazionismo del Comune e consegnato in copia all'Associazione.

5. I beni immobili e mobili di cui alla presente convenzione saranno riconsegnati al Comune, al termine del periodo convenzionale, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e al normale deterioramento dovuto all'uso, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo

stato dei beni stessi.

### **Art. 8 – Funzioni, attività e oneri a carico dell'Associazione**

1. L'Associazione utilizza le strutture affidate per la realizzazione e l'erogazione, a propria completa e totale responsabilità, dei servizi sportivi descritti nel progetto, rispettando la destinazione d'uso degli impianti e il corretto stato di conservazione della struttura.

2. All'Associazione è riconosciuta la facoltà, nella gestione degli impianti e delle attività, di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune, fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie.

3. *Se applicabile:* L'Associazione può svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno degli impianti oggetto della concessione, sulla base di apposita licenza ed ha facoltà di affidare a terzi tale attività, per la stessa durata della convenzione, rimanendo comunque responsabile di fronte all'Ente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate all'Associazione, o agli eventuali terzi gestori, che dovrà curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto.

Sono a carico dell'Associazione tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

4. L'Associazione ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti, per il periodo di validità della convenzione, di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, entro il perimetro dell'impianto, con oneri a proprio carico; ha facoltà di concedere a terzi di installare cartellonistica pubblicitaria, compatibilmente con gli spazi ancora disponibili e con oneri e responsabilità a carico dei richiedenti.

Non potranno essere inserite comunicazioni pubblicitarie che contengano messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, ingannevoli, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di

tabacco, alcolici, farmaci o contengano messaggi in qualche modo ingannevoli, che richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o, comunque, non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche, che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o di terzi.

5. Il Comune rimane comunque estraneo rispetto ai rapporti tra l'Associazione ed eventuali terzi responsabili della gestione di singole attività, rimanendo l'Associazione l'unico interlocutore responsabile nei confronti del Comune.

6. All'Associazione, il Comune garantisce l'uso degli impianti di cui al precedente art. 7, per il numero di ore necessarie alla realizzazione del progetto.

Per le ore non utilizzate, il Comune provvederà all'assegnazione a società sportive che abbiano presentato regolare richiesta nei termini del regolamento comunale in materia. Tali società sportive corrisponderanno all'Associazione le tariffe definite dalla Giunta Comunale.

7. Nell'assegnazione diretta, da parte dell'Associazione, degli spazi di utilizzo agli utenti (associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, scuole, AUSL, pubblico, ecc.), l'Associazione deve attenersi ai seguenti indirizzi:

a) assoluto divieto di mettere in atto interventi o procedure che possano di fatto determinare una selezione dell'utenza che vanifichi la volontà preminente del Comune di destinare all'uso pubblico i propri impianti;

b) valutazione delle richieste che pervengono, compatibilmente con la disponibilità di spazi sportivi eccedenti la propria attività;

c) ferma restando la salvaguardia dello sport agonistico, priorità - con precedenza alle società sportive, agli enti di promozione sportiva, alle scuole e agli enti aventi sede legale e operanti

nell'ambito del Comune di Formigine - ai seguenti corsi:

- Corsi avviamento allo sport per ragazzi e ragazze;
- Corsi per disabili e di riabilitazione;
- Corsi per la 3<sup>^</sup> età.

8. L'Associazione assume inoltre i seguenti oneri:

- a) sostenere ogni spesa inerente il personale, soci, volontari e collaboratori;
- b) munirsi delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività connesse alla gestione dell'impianto sportivo;
- c) rispondere di tutti i fatti, nonché del comportamento del proprio personale ovvero dei propri soci / volontari;
- d) curare che i frequentatori degli impianti non arrechino disturbo alla quiete pubblica, offesa alla morale ed al buon costume e cercare di impedire che succedano disordini o tumulti, anche denunciando alle competenti autorità i trasgressori;
- e) stipulare le assicurazioni, di cui al successivo art 15;
- f) trasmettere annualmente al Comune la documentazione richiesta per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 14;

9. L'Associazione osserverà tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, incluse, laddove applicabili:

- il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;

- in caso di personale dipendente, le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della convenzione, le disposizioni dei contratti di lavoro nazionali applicabili, e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale, se migliorativo dei precedenti, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali;

- i "Criteri Ambientali Minimi" per:

- l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, di cui al D.M. 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014);
- l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al D.M. 24 maggio 2012 ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012);
- l'affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento di cui al DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione, di cui al D.M. 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).

**Art. 10 – Impegni relativi all'utilizzo dell'impianto sportivo**

1. L'Associazione è costituita custode degli immobili e dei relativi arredi ed attrezzature di pertinenza ad essa assegnati; custodirà e farà custodire i beni oggetto di affidamento con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura, impegnandosi a restituire tali beni al Comune in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, come da art. 7.
2. L'utilizzo strumentale dell'immobile al fine della realizzazione del Progetto comporta per l'Associazione quanto segue:
  - a. provvedere alla manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, degli impianti ed delle attrezzature in dotazione. In caso di inadempienze o tardivo intervento, il Comune potrà sostituirsi all'Associazione eseguendo direttamente le manutenzioni ordinarie che si rendessero necessarie ed urgenti nei beni concessi, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta;

- b. effettuare la pulizia e la custodia degli impianti e delle aree di pertinenza nel pieno rispetto delle norme igieniche, sanitarie e relative alla sicurezza di volta in volta vigenti;
- c. assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti;
- d. assicurare il servizio di sorveglianza, in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- e. mantenere in stato di normale decoro impianto, ambienti e attrezzature concessi;
- f. sostenere ogni altra spesa inerente la gestione della struttura o derivante dalla presente convenzione che non risulti espressamente a carico del Comune;
- g. *(se applicabile: articolo solo per le palestre non scolastiche)* sostenere ogni spesa relativa agli oneri energetici (acqua, luce, gas, ecc.), provvedendo a stipulare appositi contratti con le ditte erogatrici. *(solo per il palazzetto dello sport):* sostenere ogni spesa relativa agli oneri energetici (acqua, luce, ecc.), eccezion fatta per l'utenza gas, provvedendo a stipulare appositi contratti con le ditte erogatrici

3. L'Associazione deve effettuare la manutenzione degli impianti secondo i criteri della regola d'arte e con diligenza, in modo da mantenerli in efficienza e in situazione di normale decoro.

4. Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari dei medesimi restano affidate all'Associazione.

5. L'Associazione è tenuta a segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

6. Qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso degli immobili, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Associazione e senza alcun indennizzo per lo stesso. Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con l'Associazione, tempi

e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza.

#### **Art. 11 – Tariffe**

1. Per le ore non utilizzate dall'Associazione per la realizzazione del Progetto, il Comune provvederà all'assegnazione a società sportive che abbiano presentato regolare richiesta nei termini da definirsi con apposita procedura ai sensi del Regolamento Comunale.

2. Le tariffe per l'uso, da parte di terzi, dell'impianto (comprehensive di ogni onere, tasse, diritti) sono stabilite dal Comune annualmente, con deliberazione di Giunta comunale, e dovranno essere esposte al pubblico in luogo ben visibile.

3. Tali tariffe, secondo il tariffario stabilito dal Comune, saranno incassate dall'Associazione.

#### **Art. 12 – Oneri e competenze del Comune**

1. Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie e, tra le ordinarie, quelle di seguito indicate:

- controllo copertura dei tetti e dei pluviali;
- manutenzione e conduzione della centrale termica e degli impianti di riscaldamento.

2. Il Comune si riserva di usufruire gratuitamente dell'impianto per:

- a) Giochi della Gioventù e campionati studenteschi di ogni ordine e grado;
- b) n. 5 giornate all'anno per manifestazioni varie (es. Carnevale, feste di fine anno scolastico, ecc.).

3. Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di poter utilizzare gratuitamente gli impianti oggetto della presente convenzione con i relativi servizi, qualora intervengano ragioni straordinarie o per gravi motivi di pubblica utilità.

Tale utilizzo non potrà pregiudicare le normali attività di gare ufficiali di campionato e, comunque, dovrà essere comunicato all'Associazione con un congruo anticipo.

4. Resta inteso che nei casi descritti, l'Associazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione di dette attività e da eventuali danni causati alle strutture ed alle attrezzature date in

gestione.

### **Art. 13 – Migliorie, manutenzione straordinaria e lavori di riqualificazione degli impianti**

1. E' fatto divieto all'Associazione di apportare modifiche e trasformazioni alle parti edili ed impiantistiche.

2. L'Associazione potrà eventualmente eseguire opere e/o interventi di miglioria degli impianti che eccedono l'ordinaria manutenzione, unicamente previo consenso del Comune e purché gli interventi siano volti a garantire la buona conservazione o il miglior utilizzo degli impianti e non comportino modifiche alla destinazione d'uso.

L'esecuzione di tali eventuali opere a cura e spese dell'Associazione è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia.

3. Tutte le opere e/o gli interventi di miglioria di cui al comma precedente accederanno gratuitamente alla proprietà, al termine della convenzione.

4. Il Comune procede con i lavori di modifica, ampliamento, riqualificazione degli impianti di cui alla presente Convenzione secondo quanto previsto nei propri documenti di programmazione, fermo restando un congruo preavviso all'Associazione/Ente della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi.

L'Associazione non potrà pretendere indennizzo per la limitazione o la temporanea sospensione dell'attività a causa dei lavori.

5. La Convenzione verrà prorogata per il periodo corrispondente all'indisponibilità dell'impianto per i lavori di cui al comma precedente ma coerentemente con le attività legate al cosiddetto "anno sportivo".

### **Art. 14. Contributo**

1. Poiché gli impianti di cui al presente avviso sono privi di rilevanza economica, è previsto un contributo, da erogarsi ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/90, finalizzato a non generare situazione di squilibrio economico e finanziario in capo all'Associazione.

Nel budget di progetto, allegato della proposta progettuale, l'Associazione ha indicato la misura del disavanzo che costituisce l'ammontare del contributo, pari a € .....

L'ammontare di detto contributo viene comunque determinato, di anno in anno, in base alle risultanze del documento di cui al successivo comma 5.

Tale contributo è regolato dal "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati". In particolare, si richiama specificatamente il comma 7 dell'articolo 17:

- Viene erogato in conto anticipazione per il 30% entro il 31/12 (il riferimento è l'anno sportivo: dal 1/09 al 31/08), per il 45% entro il mese di febbraio dell'anno sportivo di riferimento;
- Viene erogato, per il restante 25% del contributo, a saldo a fronte della presentazione di un rendiconto di gestione relativo al progetto realizzato all'anno sportivo di riferimento. Se il rendiconto evidenzia un disavanzo inferiore rispetto al contributo concesso, questo viene ridotto proporzionalmente;
- Nel caso di giustificate e documentate situazioni di disequilibrio anche solo di tipo finanziario, l'assegnatario potrà richiedere un ulteriore 10% del contributo in conto anticipo.

3. Il rendiconto consuntivo finale dell'attività svolta e dei relativi costi e ricavi va presentato a cura dell'Associazione al termine dell'anno sportivo, entro il 30 settembre di ogni anno. Deve includere anche una relazione sull'attività svolta avvalendosi degli impianti sportivi, facendo riferimento allo stato di realizzazione del Progetto presentato ed allegato alla presente convenzione.

4. Il rendiconto consuntivo, inoltre, è funzionale a fornire al Comune elementi utili per valutare l'impatto sociale del Progetto ovvero la valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti del progetto sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

5. Con riferimento a quanto descritto al comma 3 e 4, il Responsabile del procedimento, anche avvalendosi di professionalità specifiche interne o esterne al Comune, verifica la risultanze della rendicontazione in relazione all'effettiva realizzazione del progetto e raggiungimento degli obiettivi.

6. Ogni anno, eccezion fatta per il primo, l'Associazione entro il 30 ottobre deve presentare il budget di progetto riferito all'anno in corso; la presentazione di tale budget è funzionale alla definizione del contributo annuale ed è condizione per l'erogazione dell'anticipazione del contributo come regolata dal precedente comma 1. Esso può accogliere nella misura massima del 3% dei costi complessivi, una voce di costi generali/amministrativi funzionali alla realizzazione del progetto che non vanno rendicontati.

7. L'Associazione inoltre deve presentare al Comune, ad avvenuta approvazione, il bilancio redatto in base alle norme in vigore.

8. La mancata piena realizzazione del progetto di cui al precedente art. 3 comporta la decadenza dal contributo per il venir meno delle finalità della convenzione stessa. La mancata realizzazione del progetto si intende anche determinata anche da: - azioni difformi rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico; - inosservanza di normative, leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti, inclusa la normativa in materia di volontariato, lavoro, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, previdenza e retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili; - grave violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 così come modificato dal DPR n. 81 del 13/06/2023 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta; - scioglimento dell'Associazione; - sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno i requisiti richiesti dall'Avviso.

#### **Art. 15 – Responsabilità dell'Associazione e copertura assicurativa**

1. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del Progetto e delle relative attività.

L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge, inerenti e conseguenti al Progetto, alle attività, alla gestione e all'utilizzo dell'immobile previsti dalla presente convenzione, che non risulti espressamente a carico del

Comune.

2. L'Associazione è tenuta ad assicurare che qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive presti una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la loro responsabilità.

L'Associazione assume ogni responsabilità per i soci, il personale impegnato a titolo volontario, per i collaboratori a qualsiasi titolo e per gli eventuali dipendenti, anche in ordine al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti; si assume inoltre la responsabilità per i danni che possano derivare a terzi durante l'attività legata alla gestione e per i danni che volontari, collaboratori a qualsiasi titolo o dipendenti possano causare agli utenti/atleti/frequentatori e ai terzi in genere, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

3. L'Associazione dovrà custodire i locali assegnati, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Qualora particolari situazioni facessero ragionevolmente presupporre l'esistenza di rischi per l'incolumità di dipendenti, volontari, soci, utilizzatori, frequentatori dell'impianto o di chiunque altro, l'Associazione ne interromperà immediatamente l'uso, in tutto o in parte, avvertendo tempestivamente il Comune e prendendo le precauzioni del caso.

4. L'Associazione s'intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, e/o a terzi in genere, e/o alla struttura e/o ai relativi arredi ed attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti/atleti/frequentatori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone (inclusi gli utenti/atleti/frequentatori) o a cose, dall'attività dei propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, così come per il verificarsi di qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto.

5. L'Associazione risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate, anche se di proprietà comunali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; l'Associazione si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso.

Il Comune resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali furti all'interno dei locali.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

6. L'Associazione ha presentato: Polizza assicurativa RCT/RCO "*Responsabilità civile rischi diversi*" / *Responsabilità verso operai prestatori di lavoro*" (quest'ultima solo nel caso ci si avvalga di lavoro subordinato o parasubordinato) e relativo allegato, n. \_\_\_\_\_, rilasciata \_\_\_\_\_ con il massimale di almeno Euro 2.000.000,00 per ogni voce:

RCT:

- per sinistro : € \_\_\_\_\_
- per persona: € \_\_\_\_\_
- per danni a cose: € \_\_\_\_\_

RCO: (*se dovuta*)

- per sinistro: € \_\_\_\_\_
- per persona: € \_\_\_\_\_

La predetta polizza prevede, tra l'altro:

- la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al "personale" (inclusi soci, volontari ecc.) dell'Associazione;
- gli associati e tutti coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione sono considerati terzi e terzi tra di loro;
- relativamente ai danni cagionati alle strutture, alle attrezzature e in generale alle cose, derivanti

dalla conduzione degli immobili, anche se le stesse vengono utilizzate da altre associazioni sportive, che siano assicurate nei limiti delle condizioni riportate in polizza e riconducibili alle garanzie: danni a cose in consegna e custodia; danni da incendio; danni nell'ambito di esecuzione dei lavori.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza, non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

7. Considerato che locali, strutture, mobili ed altri beni affidati dal Comune sono assicurati a cura del Comune medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori e il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, ove è specificamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'Associazione per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, l'Associazione, a sua volta, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'Associazione stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna, nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà, che includano anche la garanzia "ricorso terzi", ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

8. L'accertamento degli eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'Associazione. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che l'Associazione possa sollevare eccezione alcuna.

## **Art. 16 – Controlli**

1. Poiché la realizzazione del Progetto finalizzato all'erogazione di servizi sportivi è di pubblico

interesse e viene svolto dall'Associazione sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e in una logica di amministrazione condivisa, il responsabile del procedimento anche avvalendosi di professionalità specifiche interno o esterne al Comune può svolgere verifiche, controlli e sopralluoghi nelle strutture, anche su segnalazione di terzi, al fine di verificare lo svolgimento della gestione e delle attività, nel rispetto di quanto previsto dal progetto presentato e dalla presente convenzione.

2. Qualora risultino ai referenti comunali mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate per iscritto al responsabile della gestione.

3. L'Associazione è tenuta a collaborare ed a fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta.

#### **Art. 17 – Divieto di Cessione**

E' vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma anche parziale; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 18 - Modifiche dell'assetto dell'Associazione**

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'Associazione, il rapporto convenzionale prosegue in capo al nuovo soggetto, fermo restando il permanere delle condizioni tutte che hanno consentito la presente convenzione e ferma restando la facoltà del Comune eventualmente di recedere, nulla essendo dovuto in questo caso all'Associazione.

#### **Art. 19 – Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Foro di Modena.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati da ciascuna di esse, anche tramite propri incaricati o terzi nominati responsabili, come prescritto dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Associazione presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

3. Si precisa che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di Formigine, con sede in Via Unità d'Italia , 26 – 41043 Formigine (MO), PEC: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;

b) il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in Via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail: dpo-team@lepida.it , segreteria@pec.lepida.it;

c) si fa espresso rinvio al sito del Comune per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy>.

### **Art. 21 – Registrazione e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Associazione tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi \_\_\_\_\_ .

*Overo*

*2. L'imposta di bollo sulla presente convenzione è assolta mediante \_\_\_\_\_.*

3. La registrazione della presente convenzione avverrà a cura del Comune, con le modalità e nella misura fissata per legge, con spese a carico dell'Associazione.

### **Art. 22 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia, per quanto applicabili, alle

norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se e in quanto applicabili, ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare il Comune.

2. L'Associazione è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto convenzionale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Il presente atto si compone di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.